R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ...
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 *quinquies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.r.g. 554/2019 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 26.1.2022, e vertente

TRA

FALLIMENTO H.I. S.R.L., in persona del curatore fallimentare avv…., rappresentata e difesa dall'Avv…., presso il cui studio in ..., Via…, è elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione, ammesso a gratuito patrocinio giusto decreto del 15.2.2019;

attore

E

R. R., rappresentato e difeso dall'Avv…., presso il cui studio in …è elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

convenuta

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

C. O., in proprio e in qualità di *trustee* del "*TRUST* …", rappresentata e difesa dall'Avv…., presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

convenuta

OGGETTO: azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria

CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 26.1.2022

- per il Fallimento H. I. s.r.l.: "*Voglia il Tribunale di ..., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione; preliminarmente accolta l'eccezione di nullità qui sopra svolta; ammessi ed espletati i mezzi di prova che sono stati già articolati nel precedente, richiamato scritto introduttivo del giudizio e/o che saranno articolati, nelle forme e nei termini di legge, nel prosieguo del procedimento, A) IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la simulazione assoluta e, di conseguenza, la totale ed assoluta nullità e la conseguente totale inefficacia in danno della parte attrice degli atti di disposizione patrimoniale di cui alla premessa dell'atto di citazione, aventi per oggetto i beni immobili in calce descritti, apparentemente conclusi, congiuntamente e singolarmente, dai convenuti R. R. e C.O. e più precisamente a) del "verbale di separazione consensuale … atto giudiziario 28/02/2014 numero di repertorio 2603/2014 Pubblico Ufficiale Tribunale*

Civile di ... …", trascritto in data 24 aprile 2014 presso l'Agenzia del Territorio – Direzione Provinciale di ... – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, al n. 3620 reg. gen. ed al n. 2808 reg. part., "contro" R. R. ed "a favore" di C. O. per la parte di esso che reca la "… assegnazione …" in danno del primo ed a vantaggio della seconda degli immobili appartenenti a R. R. ed identificati in Comune di ... al "… Catasto Fabbricati Foglio .. particella … – A7 – abitazione in villini Via... – Catasto Terreni Foglio … particella … via del …

…" e con esso b) dell'atto "… notarile pubblico 18/09/2014 Notaio …… istituti vo di trust autodichiarato …", denominato "Trust …", avente ad oggetto gli stessi immobili già appartenenti a R. R.ed oggetto del predetto "atto giudiziario" di cui al punto a), trascritto in data 6.10.2014 presso la Agenzia del Territorio– Direzione Provinciale di ... – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, al n. 8405 reg. gen. ed al n. 6555 reg. part., "contro" C. O. quale disponente ed "a favore" della stessa C. O. quale trustee, immobili in questa nuova sede descritti come identificati in Comune di ... al "… Catasto Terreni Foglio … particella … Ente Urbano Consistenza 13 are 50 centiare via ... – Catasto Terreni Foglio … particella … 36 are 90 centiare – Catasto Fabbricati – A7 – abitazione in villini Consistenza 12,00 vani Via... …", ove questo stesso non sia stato dichiarato preliminarmente nullo già solo per effetto della eccezione di invalidità qui sopra proposta; B) IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare che gli atti di disposizione patrimoniale di cui alla premessa del presente atto di citazione, aventi per oggetto i beni immobili in calce descritti conclusi, congiuntamente e singolarmente, dai convenuti R. R. e C. O. costituiscono attuazione del fraudolento in-tento comune dei medesimi di recare irreparabile pregiudizio alle ragioni creditorie di parte attrice e, per l'effetto, disporre nei confronti ed in danno dei convenuti stessi R. R.e C. O., a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., la revoca con conseguente dichiarazione di assoluta inefficacia per la parte attrice degli atti di disposizione di cui si tratta aventi ad oggetto i beni immobili appresso descritti e più precisamente a) del "verbale di separazione consensuale … atto giudiziario 28/02/2014 numero di repertorio 2603/2014 Pubblico Ufficiale Tribunale Civile di ... …", trascritto in data 24 aprile 2014 presso l'Agenzia del Territorio – Direzione Provinciale di ... – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, al n. 3620 reg. gen. ed al n. 2808 reg. part., "contro" R. R.ed "a favore" di C. O., per la parte di esso che reca la "… assegnazione …" in danno del primo ed a vantaggio della seconda degli immobili appartenenti a R. R.ed identificati in Comune di ... al "… Catasto Fabbricati Foglio … particella … – A7 – abitazione in villini Via... – Catasto Terreni Foglio … particella … via del Pozzo Saraceno …" e con esso b) dell'atto "… notarile pubblico 18/09/2014 Notaio ... … istitutivo di trust autodichiarato …", denominato "Trust …", avente ad oggetto gli stessi immobili già appartenenti a R. R.ed oggetto del predetto "atto giudiziario" di cui al punto a), trascritto in data 6.10.2014 presso la Agenzia del Territorio – Direzione Provinciale di ... – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, al n. 8405 reg. gen. ed al n. 6555 reg. part., "contro" C. O. quale disponente ed "a favore" della stessa C. O. quale trustee, immobili in questa nuova sede descritti come identificati in Comune di ... al "… Catasto Terreni Foglio … particella … Ente Urbano Consistenza 13 are 50 centiare via ... – Catasto Terreni Foglio … particella … 36 are 90 centiare – Catasto Fabbricati – A7 – abitazione in villini Consistenza 12,00 vani Via... …", ove questo stesso atto non sia stato dichiarato preliminarmente nullo già solo per effetto della eccezione di invalidità qui sopra proposta; C) ANCORA IN VIA PRINCIPALE E IN CONSEGUENZA DELL'ACCOGLI-MENTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE E/O DELLA DOMANDA SUBORDINATA, PER QUANTO POSSA OCCORRERE, accertare e dichiarare, nei confronti dei convenuti R. R.e C. O., che i beni immobili oggetto degli atti di disposizione qui impugnati costituiscono, in ogni caso, oggetto di permanente garanzia patrimoniale in favore

della creditrice attrice e, come tali, che essi sono soggetti alla azione esecutiva della medesima. D) ANCORA IN VIA PRINCIPALE E IN CONSEGUENZA DELL'ACCOGLI-MENTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE E/O DELLA DOMANDA SUBORDINATA, condannare i convenuti R. R.e C. O., in solido fra loro, al risarcimento dei danni da essi arrecati ed arrecandi alla parte attrice a seguito e per effetto delle attività fraudolente da essi poste in essere e descritte nella premessa dell'atto di citazione nella misura che risulterà di giustizia all'esito della espletanda attività istruttoria ovvero da determinarsi n via equitativa ad opera del Giudice adito. Con vittoria di spese, onorari e diritti di giudizio."

- per R. R.: "*Piaccia all'Ill.mo Tribunale di ... adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare tutte le domande sollevate da parte attrice, sia in ordine alla simulazione che in merito alla richiesta revocatoria oltre che, ovviamente, in ragione della richiesta declaratoria di permanente garanzia patrimoniale ed infine in virtù dell'avanzata richiesta risarcitoria, poiché totalmente infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata e carente dei presupposti richiesti dalla legge. Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.*"
- per O. C., in proprio e nella sua qualità di trustee del "Trust …": "*Piaccia all'Ill.mo Tribunale di ... adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare le domande sollevate da parte attrice sia con riferimento alla simulazione che alla revocatoria poiché totalmente infondate in fatto e in diritto oltre che, della richiesta declaratoria di permanente garanzia patrimoniale ed infine dell'avanzata richiesta risarcitoria, poiché anch'essa infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata e carente dei presupposti richiesti dalla legge. Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.*"

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 27.2.2019 il FALLIMENTO H. I. S.R.L., giusto decreto autorizzativo del giudice delegato del 15.2.2019, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di ... R. R.e C. O. per sentir accertare e dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta e conseguente nullità ed inefficacia nei confronti dell'attrice degli atti di disposizione patrimoniale "*aventi per oggetto i beni immobili in calce descritti, apparentemente conclusi, congiuntamente e singolarmente, dai convenuti R. R.e C. O. e più precisamente a) del "verbale di separazione consensuale … atto giudiziario 28/02/2014 numero di repertorio 2603/2014 Pubblico Ufficiale Tribunale Civile di ... …", trascritto in data 24 aprile 2014 presso l'Agenzia del Territorio – Direzione Provinciale di ...*
– Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, al n. 3620 reg. gen. ed al n. 2808 reg. part., "contro" R. R.ed "a favore" di C. O., per la parte di esso che reca la "… assegnazione …" in danno del primo ed a vantaggio della seconda degli immobili appartenenti a R. R.ed identificati in Comune di ... al "… Catasto Fabbricati Foglio … particella … – A7 – abitazione in villini Via... – Catasto Terreni Foglio … particella … via …." e con esso b) dell'atto "… notarile pubblico 18/09/2014 Notaio ... … istitutivo di trust autodichiarato …", denominato "Trust …", avente ad oggetto gli stessi immobili già appartenenti a R. R.ed oggetto del predetto "atto giudiziario" di cui al punto a), trascritto in data 6.10.2014 presso la Agenzia del Territorio – Direzione Provinciale di ... – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, al n. 8405 reg. gen. ed al n. 6555 reg. part., "contro" C. O. quale disponente ed "a favore" della stessa C. O. quale trustee, immobili in questa nuova sede descritti come identificati in Comune di ... al "… Catasto Terreni Foglio … particella … Ente Urbano Consistenza 13 are 50 centiare via…– Catasto Terreni Foglio … particella … 36 are 90 centiare – Catasto Fabbricati A7 – abitazione in villini Consistenza 12,00 vani Via... …".

In via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare che detti atti dispositivi erano attuativi del fraudolento intento dei convenuti di arrecare un irreparabile pregiudizio alle ragioni creditorie del Fallimento e, per l'effetto, chiedeva accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c.,

l'inefficacia degli atti summenzionati nei suoi confronti. Sempre in via principale e per effetto dell'accoglimento della domanda principale o di quella subordinata, il Fallimento chiedeva di accertare e dichiarare che gli immobili oggetto degli atti dispositivi contestati costituivano "*oggetto di permanente garanzia patrimoniale in favore della creditrice attrice e, come tali, che essi sono soggetti alla azione esecutiva della medesima*." Infine, chiedeva di condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

A sostegno delle rassegnate conclusioni esponeva che: (i) nel procedimento n.r.g. n. 1882/2012 il Fallimento H. I. s.r.l. (R.F. 10/2009) aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di ... R. R., R. P. e Gruppo H. s.r.l. per sentir dichiarare, in via principale, la nullità dell'atto del 9.7.2007 con cui la H. Italiana s.r.l. (*in bonis*) aveva alienato a R. R., suo legale rappresentante, per il tramite della fiduciaria … S.A., la quota parte pari al 50% del capitale sociale della Gruppo H.s.r.l., avente valore nominale di € 20.000, al prezzo apparente di € 36.000, nonché con cui aveva alienato, per il tramite di altra fiduciaria SE.FI. S.A., sempre a R. R., il 30% del capitale sociale del Gruppo H. s.r.l., avente valore nominale di € 12.000, al corrispettivo apparente di € 21.600 e, infine, con cui aveva allenato sempre a R. R., per il tramite del figlio R. P., il 20% del capitale sociale del Gruppo H. s.r.l., avente valore nominale di € 8000, al prezzo apparente di € 14.400, condannando i convenuti alla restituzione delle somme e dei proventi percepiti nella permanenza della denunciata illegittima situazione giuridica e al risarcimento dei danni; (ii) con tale atto aveva chiesto, in via subordinata, di accertare che l'atto dispositivo del 9.7.2007 era stato stipulato in violazione di doveri gravanti su R. R.quale amministratore della H. Italiana s.r.l. in forza degli artt. 1394 e 1395 c.c. e, per l'effetto, chiedeva di annullarlo, accertando che le quote del Gruppo H. s.r.l. non erano mai uscite dal patrimonio della società poi fallita, con ogni conseguente provvedimento restitutorio; (iii) sempre con tale atto, in via ulteriormente subordinata, il Fallimento chiedeva di accertare ai sensi dell'art. 2901 c.c. che l'atto del 9.7.2007 era stato stipulato in frode dei creditori della H. Italiana s.r.l. poi fallita e, per l'effetto, chiedeva di dichiarare l'inefficacia del negozio nei confronti del Fallimento, accertando e dichiarando che le quote di capitale facevano parte del patrimonio della fallita, con ogni conseguente provvedimento reintegratorio e restitutorio e con condanna dei convenuti alla restituzione dei proventi e degli utili incassati, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi; (iv) nel corso di tale giudizio il Fallimento, preso atto della sopravvenuta improcedibilità delle domande restitutorie e risarcitorie originariamente avanzate nei confronti del Gruppo H. s.r.l., in quanto fallita, coltivava tali domande nei confronti dei convenuti residui; (v) in pendenza di tale procedimento, R. R. e la moglie C. O. ponevano in essere atti dispositivi del proprio patrimonio ai danni dei creditori; (vi) in particolare, il 24.4.2014 veniva trascritto contro R. R.e a favore di C. O. il verbale di separazione consensuale con assegnazione due beni immobili di titolarità di R. R.siti in ..., Via del…; (vii) in aggiunta, il successivo 6.10.2014 veniva trascritto contro C. O., quale disponente, e a favore di quest'ultima, quale *trustee*, l'atto istitutivo del *trust* autodichiarato denominato "*Trust* …" datato 18.9.2014 avente ad oggetto gli immobili siti in ..., Via …originariamente di proprietà di R. R..

Ciò premesso in fatto, l'attore lamentava la nullità ed inefficacia di entrambi gli atti dispositivi in quanto viziati da simulazione assoluta e finalizzati solo a sottrarre gli immobili di proprietà di R. R.all'azione esecutiva dei suoi creditori e del Fallimento H. Italiana s.r.l..

Evidenziava che si trattava di negozi simulati giacché i convenuti non avevano mutato la destinazione a residenza della coppia, che continuava a fruire del compendio immobiliare di Via…. Agiva, pertanto, in forza dell'art. 1416 c.c., per effetto del quale i creditori del simulato alienante sono

legittimati a far accertare la simulazione dei negozi che pregiudicano i loro diritti. Sempre in via principale, lamentava la conseguente nullità virtuale ex artt. 1325 e 1418, co. 2, c.c. degli atti dispositivi contestati, sul presupposto che fossero carenti del requisito essenziale dell'accordo.
In via subordinata, deduceva la natura frodatoria di tali atti ai sensi dell'art. 2901 c.c., reputando sussistenti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per la declaratoria di inefficacia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.9.2019 – in vista della prima udienza del 18.9.2019 – si costituiva in giudizio R. R., chiedendo al Tribunale di rigettare tutte le domande attoree.
A tal fine esponeva che: (i) difettava un diritto di credito del Fallimento nei suoi confronti, non avendo quest'ultimo dato prova né di tale pretesa, né che l'atto di separazione ed il conseguente *trust* avevano diminuito le garanzie patrimoniali del convenuto; (ii) non era stata data prova dell'apparenza dell'alienazione e, in particolare, che l'alienante non aveva inteso dismettere il suo diritto di proprietà, né che la C. non aveva voluto divenirne titolare; (iii) ai fini dell'azione di simulazione il Fallimento avrebbe dovuto dare prova della simulazione della volontà di separarsi, oltre che delle compravendite oggetto del giudizio n.r.g. 1882/2012; (iv) ai fini dell'azione revocatoria, pur alla luce dell'interpretazione estensiva accolta dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla nozione di credito legittimante la domanda giudiziale, il Fallimento avrebbe dovuto dimostrare la verosimiglianza della sua esistenza, funzionale anche a dare prova dell'interesse ad agire; (v) il verbale dell'udienza del 15.11.2018 svoltasi in seno al procedimento n.r.g. 1882/2012 deponeva, invece, a favore dell'inesistenza del credito; (vi) con gli atti dispositivi in discussione non sarebbe stato arrecato alcun pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica del R., tenuto conto che vi erano altri soggetti convenuti nel giudizio n.r.g. 1882/2012 e che l'onere probatorio gravante sul curatore fallimentare gli impone di dimostrare che il residuo patrimonio non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori concorsuali; (vii) la separazione consensuale tra coniugi non è suscettibile di simulazione, una volta omologata, poiché il decreto di omologa si pone in contrasto con un'eventuale accordo simulatorio, che deve ritenersi da quest'ultimo superato; (viii) in particolare, in data 18.7.2013 i coniugi, accertata l'impossibilità di proseguire nella convivenza, avevano presentato al Tribunale di ... ricorso per la separazione consensuale, poi omologata con decreto del 28.2.2014; (ix) se da un lato i convenuti avevano stabilito che ognuno doveva provvedere autonomamente al suo mantenimento, il R., consapevole delle sue responsabilità per la fine del matrimonio, per evitare un giudizio di separazione con addebito, si era accordato con la moglie per la cessione della casa coniugale (a lui solo formalmente intestata, atteso che le rate del mutuo erano state pagate anche dalla C.) a titolo di risarcimento dei danni sofferti dalla C. in costanza di coniugio per aver il R. violato gli artt. 147 e 148 c.c.; (x) il trasferimento immobiliare non si poteva, quindi, inquadrare in termini di atto donativo, ma assolveva ad una funzione solutoria-compensativa dell'obbligazione di mantenimento e, pertanto, si doveva qualificare come atto oneroso, anche ai fini dell'art. 2901 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata sempre in data 17.9.2019 si costituiva in giudizio Ornella C., chiedendo il rigetto delle domande attoree.
A tal fine lamentava, anch'essa, la non impugnabilità per simulazione dell'accordo di separazione una volta omologato dall'autorità giudiziaria. In secondo luogo, evidenziava che l'accordo raggiunto tra i coniugi avente ad oggetto l'immobile già adibito a casa coniugale costituiva adempimento *una tantum* dell'obbligo di mantenimento. Negava, poi, che i coniugi avevano mantenuto la residenza negli immobili alienati, atteso che mentre la C. risiedeva a ..., in Via ..., il R. risultava residente in ..., Via…. Inoltre, l'infondatezza della domanda simulatoria riposava nel fatto che i coniugi avevano entrambi voluto gli effetti del trasferimento immobiliare che,

quindi, detta volontà non poteva ritenersi apparente. Secondo la convenuta, il fatto che si era riservata il diritto di abitazione negli immobili conferiti in *trust* non dimostrava l'apparenza dell'operazione negoziale. Inoltre, la convenuta escludeva la sussistenza di un diritto di credito del Fallimento nei confronti delle parti dell'atto simulato e che fosse stato arrecato un pregiudizio patrimoniale all'attore.
In ordine all'azione revocatoria, la C. evidenziava la mancata dimostrazione del credito dell'attore, da dimostrare quantomeno in termini di verosimiglianza (sconfessata, invece, dal verbale dell'udienza del 15.11.2018 in seno al procedimento n.r.g. 1882/2012), nonché dell'*eventus damni* e della *scientia damni* in capo alla convenuta, estranea alla situazione debitoria del marito. Aggiungeva di aver contribuito al pagamento delle rate del mutuo con cui era stata acquistata la casa coniugale, sicché il trasferimento in suo favore accordato in sede di separazione coniugale aveva finalità risarcitoria e, pertanto, doveva qualificarsi come atto a titolo oneroso anche ai fini di cui all'art. 2901 c.c..
Quanto all'atto istitutivo del *trust*, la convenuta ne escludeva l'assoggettabiltà a revocatoria, precisando che tale azione poteva essere promossa solo avverso l'atto dispositivo con cui lei, disponente, aveva trasferito a titolo gratuito i beni in *trust* (già costituito con l'atto istitutivo, che, invece, non ha effetti dispositivi) a sé stessa, in qualità di *trustee*, nell'interesse dei beneficiari o per un fine specifico ai sensi dell'art. 2, co. 2, Convenzione dell'Aja del 1985. Precisava che i beni conferiti nel *trust* non costituiscono una massa distinta e, al contempo, non fanno parte del patrimonio del *trustee*, pur essendo quest'ultimo formalmente intestatario, attesta la finalità segregativa assolta dal *trust* nell'interesse del beneficiario.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. il Fallimento eccepiva la nullità del "Trust …" per violazione degli artt. 13 e 15, lett. a) della Convenzione dell'Aja del 1.7.1985, ratificata con Legge n. 364/1989, precisando le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione.
La causa veniva istruita documentalmente – stante l'accertata inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti per le motivazioni illustrate nell'ordinanza del 2.2.2020 che, in quanto condivise dal presente Giudice assegnatario, si intendono qui richiamate e trascritte - e, all'udienza del 26.1.2022, autorizzata ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c. la produzione della sentenza emessa in esito al procedimento n.r.g. 1882/2012 in data 8.2.2021, trattandosi di documento sopravvenuto alle preclusioni istruttorie di cui l'attore chiedeva l'acquisizione nella prima difesa utile, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Nel ricostruire il *thema decidendum*, dalle conclusioni per come rassegnate dall'attore va rilevato che oggetto delle domande di simulazione assoluta (e conseguente nullità) e revocatoria ordinaria sono il trasferimento immobiliare cui i convenuti si erano accordati con il ricorso per la separazione consensuale del 18.7.2013 omologato con decreto del Tribunale di ... del 28.2.2014 ed il successivo atto pubblico del 18.9.2014 con cui C. O. istituiva, in base alla Legge n. 364/1989 di ratifica della Convenzione dell'Aja dell'1.7.1985, l'autodichiarato Trust ….
Tuttavia, va aggiunto che dall'esame dell'ispezione ipotecaria versata in atti dall'attore (cfr. all. 5 citazione) in data 6.10.2014 risulta esser stato trascritto nei registri immobiliari solo l'atto istitutivo del *trust* del 18.9.2014. Ebbene, considerato l'oggetto della trascrizione nei registri immobiliari pare logico desumere che detto atto pubblico non era solo istitutivo del *trust*, ma che attraverso esso erano stati anche conferiti al *trustee* i beni immobili siti in ..., Via del ….

2.1 Esaminando la domanda principale di simulazione assoluta in relazione al primo atto dispositivo, questo Giudice ritiene condivisibile il principio affermato dalla più recente giurisprudenza (cfr. nella giurisprudenza di merito Trib. Modena n. 216/2022) secondo cui è astrattamente impugnabile per simulazione l'accordo di trasferimento immobiliare raggiunto in occasione della separazione coniugale

omologata dal Tribunale. Più nel dettaglio, il contenuto dell'accordo di separazione consensuale omologato dall'autorità giudiziaria può essere impugnato per simulazione nella sola parte in cui riguarda gli accordi patrimoniali tra coniugi, da considerarsi autonomi rispetto all'accordo di separazione in senso stretto (cfr. Cass. n. 21839/2019; conf. Cass. n. 7450/2008).
A tal fine occorre distinguere la domanda proposta per la simulazione della separazione personale consensuale da quella avente ad oggetto l'accordo patrimoniale che l'accompagna.
Sulla scorta dei criteri enunciati dalla Corte di Cassazione, deve affermarsi l'autonomia – e quindi l'impugnabilità per simulazione - dell'accordo patrimoniale rispetto al negozio di separazione personale quando il primo è ricollegato al secondo solo in via estrinseca, trovando occasione (e non causa) nella separazione coniugale, costituendo espressione di libera autonomia contrattuale volta a regolare in modo tendenzialmente completo i pregressi rapporti tra i coniugi separandi (cfr. Cass. n. n. 21839/2019).
Secondo la Suprema Corte l'atto dispositivo è autonomo quando costituisce adempimento *una tantum* di tutti gli obblighi gravanti da un coniuge nei confronti dell'altro e non solo dell'obbligo di mantenimento – quest'ultimo facente parte del "contenuto essenziale" dell'accordo di separazione - recando, invece, una regolamentazione complessiva dei rapporti patrimoniali, poiché, nel caso, il contenuto dell'atto dispositivo va oltre la necessità di adempiere l'obbligo di mantenimento (cfr. Cass. n. n. 21839/2019 in motivazione).
Pertanto, la presente domanda di simulazione, in quanto riferita alla sola parte relativa dell'accordo relativa al trasferimento degli immobili da R. R.in favore di C. O., deve ritenersi ammissibile.
Invero, nel caso di specie, dall'esame del ricorso datato 18.7.2013 per la separazione consensuale dei convenuti (all. 1 comparsa di costituzione R.) si ricava che dal matrimonio contratto erano nati tre figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti (al tempo della separazione), che in costanza di matrimonio - soggetto al regime della separazione legale dei beni - ... R. aveva acquistato la casa coniugale sita in ..., via ... con relativo terreno e, inoltre, che ciascun coniuge si impegnava a provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Nonostante tali premesse e nonostante la situazione reddituale dei due coniugi separandi non fosse sperequata (cfr. verbale udienza presidenziale del 17.12.2013 da cui emerge che mentre C. O. vantava un reddito mensile di circa € 870,00, ... R. percepiva un reddito mensile inferiore alla moglie, pari a circa € 800,00), ... R. "*con finalità solutorio-compensativa e in considerazione della modesta entità di reddito che percepisce la coniuge, cede a titolo gratuito alla signora C. O., che accetta, la piena proprietà della casa coniugale […] l'accordo patrimoniale […] rappresentato dal trasferimento dell'immobile e del terreno […] costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale […]*".
Ai fini che qui interessano, gli odierni convenuti precisavano che "*con dette pattuizioni i coniugi dichiarano di aver regolarizzato ogni situazione reciproca di dare ed avere patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, con rinuncia espressa ad ogni pretesa economica*" (cfr. pagg. 2-3 all. 1 citato).
Nel ricorso i convenuti escludevano esplicitamente che il trasferimento immobiliare era lo strumento attraverso cui adempiere l'obbligo di mantenimento, assegnandogli, da un lato, una generica funzione solutorio-compensativa e, dall'altra, dichiarando che si trattava di un atto "*a titolo gratuito*", strumentale a regolamentare definitivamente e in termini onnicomprensivi tutti i rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi.
Sulla base di quanto emerso e in applicazione del criterio discretivo sopra invocato, il negozio traslativo avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in ..., via del …, si qualifica come accordo patrimoniale autonomo rispetto alla separazione personale dei coniugi, solo occasionato da quest'ultima e, come tale, impugnabile mediante simulazione.

Fatta questa premessa, integrato il contraddittorio nei confronti di entrambi i soggetti giuridici coinvolti nell'accordo oggetto della domanda di simulazione, vanno richiamati i principi espressi in merito alla ripartizione e al contenuto dell'onere probatorio.
Stante la diversità di presupposti tra negozio simulato e negozio revocando, per integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia patrimoniale generica, ma, avendo l'attore invocato la simulazione assoluta, era tenuto a dimostrare specificamente che l'atto di alienazione era soltanto apparente, nel senso che l'alienante non intendeva dismettere la titolarità del diritto, né l'acquirente convenuta divenirne proprietaria (cfr. Cass. n. 13345/2015; conf. Cass. n. 25490/2008).
A ciò va aggiunto che l'azione di simulazione veniva qui proposta dalla curatela del Fallimento H. Italiana s.r.l., da qualificarsi come creditore del simulato alienante ai sensi dell'art. 1416, co. 2, c.c., sicché, in quanto soggetto terzo rispetto al negozio, può fornire la prova della natura simulatoria dell'accordo senza limiti, anche mediante presunzioni.
La dedotta circostanza rileva anche ai fini della legittimazione attiva dell'attore ai sensi dell'art. 1416 c.c., nella misura in cui la sentenza n. 142/2021 emessa dal Tribunale di ... in data 7.1.2021 ha riconosciuto al Fallimento H. Italiana s.r.l. un credito risarcitorio di complessivi € 525.201,39 nei confronti di R. R.e R. P., oltre alle spese processuali liquidate – sempre a carico degli stessi condebitori solidali - in complessivi € 10.000,00 (cfr. deposito telematico dell'attore del 27.1.2022 previa autorizzazione giudiziale ex art. 153, co. 2, c.p.c. del 26.1.2022).
Accertata la legittimazione attiva e l'interesse ad agire dell'attore, l'azione di simulazione risulta fondata su tre elementi presuntivi che, secondo la ricostruzione attorea, lascerebbero desumere il carattere fittizio dell'alienazione: (a) il fatto che al tempo della separazione personale il Fallimento aveva appena avanzato nei confronti di R. R.la domanda revocatoria e risarcitoria iscritta al n.r.g. 1882/2012; (b) il fatto che i coniugi non avevano mai dato attuazione all'accordo traslativo, avendo continuato a destinare l'immobile di Via …al godimento e a servizio della coppia; (c) il rapporto di coniugio intercorrente tra i convenuti.
Sul punto, i convenuti sostenevano che ... R. si era allontanato dalla casa coniugale, andando a vivere in ..., Via…, ove era ormai residente. A supporto dell'assunto il convenuto R. depositava il servizio fotografico di un appartamento (cfr. all. A memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.), da cui, tuttavia, non si desume né l'ubicazione dell'appartamento (essendo riconoscibile, dalla fotografia che ritrae l'esterno, solo il riferimento al numero civico "5L"), né chi lo abiti, né, infine, quando siano state scattate le fotografie. Preso atto dell'eccezione svolta dal Fallimento nella terza memoria istruttoria, va chiarito che la ridotta valenza dimostrativa dei documenti ora al vaglio non si traduce nell'inammissibilità di tale produzione documentazione.
Tuttavia, alla luce della distribuzione dell'onere probatorio, posto a carico del Fallimento attore ai sensi dell'art. 2697 c.c., questo Giudice non ritiene raggiunta la prova dell'assenza di volontà di trasferire la proprietà dal R. alla C..
Invero, il giudice deve valutare gli elementi presuntivi, accertando che si tratti di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti ai sensi dell' art. 2729 c.c., sia analiticamente, sia nella loro convergenza globale (cfr. Cass. n. 36478/2021).
Ciò posto, nel caso in esame, deve escludersi che l'indizio relativo al periodo in cui i coniugi depositavano il ricorso per la separazione consensuale sia connotato da gravità e precisione, non essendo univoco il significato da attribuire a tale circostanza, non essendo provato che la C. fosse a conoscenza della domanda giudiziale promossa nei confronti del marito. Né può ritenersi che solo in ragione dell'esistenza

del rapporto di coniugio – poco dopo apparentemente in crisi – la C. fosse consapevole della situazione debitoria del marito.
Ne consegue l'infondatezza della domanda di simulazione assoluta. Quanto alla conseguente domanda di nullità, va ricordato che l'eventuale accertamento della simulazione assoluta implica la nullità del negozio per difetto di causa rispetto allo schema tipico (cfr. Cass. n. 19097/2021 e conf. Cass. n. 7459/2018; Cass. n. 7214/2014; Cass. n. 32/1985). Nel caso in esame, l'accertata infondatezza della domanda di simulazione preclude l'accoglimento della domanda di nullità.

2.2. Con riferimento all'azione revocatoria promossa avverso il trasferimento degli immobili di Via …da R. R.a C. O. va richiamato il consolidato principio affermato dalla Suprema Corte per cui "*l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, […].*"
Primo presupposto dell'azione revocatoria è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 9440/2004), sussiste anche in presenza di un credito eventuale perché oggetto di contenzioso (c.d. credito litigioso). Non è quindi necessario un credito certo, liquido ed esigibile, ma è sufficiente una ragione di credito, vuoi anche contestata, che non sia manifestamente infondata (cfr. Cass. n. 11755/2018; conf. Cass. n. 23208/2016).
Dalla documentazione in atti, l'attore risulta legittimato ad agire, non risultano manifestamente infondata la sua pretesa creditoria – oggetto di contestazione da parte del debitore R. – come desumibile dalla sentenza emessa dal Tribunale di ... il 7.1.2021, che, in quanto di formazione sopravvenuta rispetto alle preclusioni istruttorie, è stata ritualmente acquisita agli atti del procedimento su tempestiva istanza di rimessione in termini avanzata dall'attore nella prima difesa utile.
Occorre, poi, che il debitore abbia posto in essere un atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni creditorie. Secondo l'accezione accolta dalla giurisprudenza maggioritaria, è sufficiente che abbia reso maggiormente difficoltoso o incerto il recupero coattivo del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del suo patrimonio. Al riguardo, va ricordato che la rilevanza quantitativa e/o qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. n. 9461/2016). Ai fini che qui interessano, va anche aggiunto che nel caso di solidarietà passiva, tale valutazione va compiuta esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale del debitore disponente, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati in solido siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (cfr. Cass. n. 12901/2020; conf. Cass. n. 8315/2017), alla luce di quanto stabilito dall'art. 1292 c.c..
Facendo applicazione di tali principi, considerata la posizione dell'attore quale creditore (fallito) di ... R. (debitore *in bonis*), deve ritenersi sussistente il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, tenuto conto che il trasferimento in favore della C. aveva ad oggetto un compendio immobiliare costituito da un fabbricato con categoria catastale A7, del tipo villino (cfr. ispezione ipotecaria all. 4 citazione), composto da 12 vani "*con annessa area pertinenziale tra coperto e scoperto della superficie catastale di mq. 1,350*" e da un "*appezzamento di terreno […] di mq. 3,690*" (cfr. ispezione ipotecaria all. 5 citazione).
Dalle caratteristiche degli immobili alienati si deve desumere una variazione peggiorativa, in termini quantomeno qualitativi, dell'asse patrimoniale del R., sufficiente a ritenere integrato l'*eventus damni*.

Né, del resto, i convenuti contestavano l'allegazione attorea secondo cui attraverso con detto trasferimento ... R. si era spogliato dell'intero patrimonio immobiliare di cui era titolare, né, *a fortiori*, davano prova della capienza del suo patrimonio residuo.
Così accertati i presupposti oggetti dell'azione, si rende necessario qualificare l'atto dispositivo come oneroso o gratuito.
Tale accertamento, da compiersi in concreto, implica valutare se lo stesso si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" tra coniugi separandi di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (così in Cass. n. 10443/2019; conf. Cass. n. 8516/2006).
Al riguardo, va osservato che, per espressa dichiarazione dei coniugi separandi contenuta nel ricorso del 18.7.2013 (cfr. all. 1 comparsa di costituzione R.), il trasferimento immobiliare non era stato pattuito né in funzione solutoria *una tantum* dell'obbligo di mantenimento in favore della C. – risultando, anzi, il R. economicamente più debole della moglie (cfr. verbale udienza del 17.12.2013 all. 1 comparsa di costituzione R.) - né di contribuzione al mantenimento dei tre figli, essendo questi ultimi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Va, poi, rilevato che per quanto i convenuti sostengano la natura onerosa dell'atto dispositivo, nel ricorso avevano espressamente qualificato il negozio come "*a titolo gratuito*", pur avendo poi contestualmente attribuito allo stesso una generica funzione solutorio-compensativa.
A fronte di tale palese contraddittorietà, nel presente giudizio i convenuti sostenevano che il trasferimento in contestazione aveva la finalità di risarcire la C. di generiche - né *a fortiori* provate - violazioni degli obblighi di cui agli artt. 147 e 148 c.c. imputabili al R., di cui non era stato specificato né il contenuto, né la gravità e ripetitività dei fatti, né quando fossero accaduti, così precludendo al giudice di vagliare l'effettiva esistenza di un credito risarcitorio, allo stato dedotto in termini assolutamente generici. Né, infine, veniva puntualmente specificato quale fosse stato il contributo monetario fornito dalla C. nell'adempimento del mutuo gravante sul bene immobile trasferito.
Spettando al giudice la qualificazione del negozio, alla luce di tutte le circostanze emerse, sussistono elementi presuntivi sufficienti per affermare la gratuità del trasferimento immobiliare occasionato dalla separazione consensuale dei convenuti.
A ciò va aggiunto che l'atto dispositivo *de quo*, posto in essere in 28.2.2014, risulta posteriore al sorgere del credito risarcitorio azionato dal Fallimento con atto di citazione notificato il 5.7.2012 ed iscritto a ruolo n.r.g. 1882/2012.
Conseguentemente, ai fini della sussistenza del requisito soggettivo non risulta necessaria la prova dell'intenzione del disponente di nuocere al creditore (c.d. *scientia fraudis*), ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del R., del pregiudizio che arrecava alle ragioni dei creditori – o nel caso di specie alla massa di creditori del Fallimento H. Italiana s.r.l. - con l'atto di disposizione (c.d. *scientia damni*). Di essa l'attore poteva dare prova anche mediante presunzioni, non essendo necessario che il pregiudizio fosse conosciuto anche dal terzo beneficiario.
Dalle risultanze in atti risulta raggiunta la prova anche dell'elemento soggettivo in capo al convenuto disponente, considerato che prima dell'atto dispositivo il R. era stato ritualmente vocato in giudizio dal Fallimento H. Italiana s.r.l. in data 5.7.2012 (cfr. relata di notifica ricevuta a mani proprie a pag. 23 all. 2 citazione) per la revocatoria di un precedente atto dispositivo datato 9.7.2007 che aveva asseritamente arrecato un pregiudizio patrimoniale ai creditori concorsuali. Tale indizio è sì grave e preciso da consentire al giudice di affermare, anche sulla base di un solo indizio, che R. R.era consapevole che alienando gli immobili sopra descritti stava danneggiando i creditori del Fallimento

H. Italiana s.r.l. (cfr. sulla idoneità di un solo indizio, se grave e preciso, a fondare la decisione Cass. n. 1377/1993).
Merita, quindi, accoglimento la domanda revocatoria promossa ex art. 2901 c.c. nei confronti dei convenuti avente ad oggetto l'accordo di trasferimento immobiliare raggiunto in occasione della separazione coniugale con ricorso del 18.7.2013 omologato dal Tribunale di ... il successivo 28.2.2014, con conseguente inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti dei creditori concorsuali.

3.1. Passando al vaglio il secondo negozio contestato dal Fallimento, va anzitutto rigettata la domanda di simulazione assoluta - con conseguente assorbimento della domanda di accertamento della nullità virtuale ex artt. 1325 e 1418 c.c. - non avendo l'attore assolto l'onere probatorio su di esso gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c..

3.2. Con riferimento all'azione revocatoria, vanno preliminarmente svolte alcune considerazioni in ordine al contraddittorio, tenuto conto dello specifico negozio revocando.
E' noto che il *trust* non costituisce un soggetto giuridico autonomo, ma un patrimonio segregato, attribuito formalmente al *trustee* nei limiti e per i fini stabiliti in accordo con il *settlor* nell'interesse di uno o più terzi beneficiari che hanno diritto di agire nei confronti del *trustee* in caso di inadempimento dell'obbligo di trasferire i beni conferiti nel *trust*.
Il *trust* è considerato un negozio destinatorio con cui si realizza contestualmente un effetto traslativo della proprietà dal disponente al *trustee* e con cui, attraverso un vincolo di destinazione funzionale sui beni trasferiti, opponibile a terzi, si separano questi ultimi dal residuo patrimonio del *trustee*. Va aggiunto, ai fini che qui interessano, che in caso di *trust* autodichiarato *settlor* e *trustee* coincidono.
In particolare, oggetto della presente azione revocatoria risulta formalmente solo l'atto istitutivo del *trust* autodichiarato denominato "Trust …" con cui in data 18.9.2014 la disponente C. O. nominava se stessa *trustee* e con cui riconosceva di detenere il complesso immobiliare sito in ..., Via ..., per disporne nell'interesse dei soggetti aventi una posizione giuridica beneficiaria (cfr. ispezione ipotecaria all. 5 citazione). Vanno, tuttavia, richiamate le considerazioni sopra svolte in merito al contenuto (anche dispositivo) dell'atto pubblico del 18.9.2014, tenuto conto che solo questo era stato trascritto nei registri immobiliari il successivo 6.10.2014.
Ribadito che il *trust* previsto dall' art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1985, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società ai sensi della L. n. 296/2006, non è dotato di soggettività giuridica, l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotato altresì di legittimazione processuale - è il *trustee* (cfr. Cass. n. 1826/2022; conf. Cass. n. 25800/2015).
La Cassazione ha chiarito che nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione patrimoniale del *trust*, il *trustee* è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato ed unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo a vantaggio dei beneficiari (Cass. n. 9648/2020).
Nel caso in esame il Fallimento ha ritualmente evocato in giudizio Ornella C. sia in proprio, sia quale *trustee*.
Quanto, poi, al beneficiario del *trust* esso si qualifica come litisconsorte necessario solo nel caso in cui l'atto di disposizione patrimoniale sia qualificabile come a titolo oneroso (Cass. n. 13388/2018).
Per considerare oneroso il negozio istitutivo di un *trust*, questo deve esser stato realizzato in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo, mentre qualora venga posto in essere per effetto di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale, va considerato a titolo gratuito, come nel caso di trust familiare (cfr. Cass. n. 9320/2019).

Non assumendo rilievo l'eventuale compenso stabilito per l'opera del *trustee* (cfr. Cass. n. 9320/2019 già citata), non assume rilevanza ai fini della qualificazione in parola il fatto che la convenuta C. si fosse riservata il diritto di abitazione negli immobili.
Premesso, quindi, che onerosità e gratuità vanno accertate solo in funzione dell'interesse che qualifica il rapporto di *trust*, con la comparsa di costituzione e risposta la convenuta sosteneva che la finalità del *trust*, maturato nel contesto familiare, era quella di "*provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri discendenti, assicurare ai propri cari, nelle mutevoli occorrenze, la migliore e più efficace garanzia di protezione e tutela patrimoniale e consentire che i beni oggetto dello stesso posseduti siano gestiti in modo omogeneo e professionale cosicché non risentano di alcuna vicenda, personale ed economica, che possa in futuro riguardare la disponente*" (cfr. pag. 8 comparsa costituzione C.).
A ciò si aggiunga che secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale il *trust* autodichiarato, quale quello che ci occupa, è riconducibile ad una donazione indiretta, "*atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento*" dal disponente al *trustee* (Cass. n. 2897/2020; conf. Cass. n. 21614/2016)
Stante la natura gratuita sia dell'atto istitutivo, sia dell'atto dispositivo del *trust* autodichiarato il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei confronti dei soli convenuti.
Dalla destinazione assolta dal "Trust …" e la tipologia di *trust* (autodichiarato) discende l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex artt. 13 e 15 della Convenzione dell'Aja del 1985 sollevata nella prima memoria istruttoria dall'attore e fondata sull'identità tra *settlor, trustee* e beneficario, atteso che dall'ispezione ipotecaria non risulta che la C. fosse anche futura beneficiaria del *trust*.
Secondo i convenuti, non è ammissibile l'azione revocatoria avverso l'atto costitutivo del *trust*, essendo esso neutrale sotto il profilo patrimoniale, sul presupposto che non è attraverso tale negozio che si realizza la dismissione del patrimonio, mentre è solo il successivo atto traslativo che può pregiudicare le ragioni dei creditori.
La *quaestio iuris* è stata di recente oggetto di ripensamento da parte della giurisprudenza di legittimità che, superando una precedente impostazione (cfr. Cass. n. 13388/2018), ha chiarito che sebbene l'atto avente natura dispositiva sia quello attraverso cui il bene viene intestato al *trustee*, ciò non comporta che la domanda revocatoria debba essere necessariamente rivolta avverso questo negozio e che non possa, invece, essere utilmente proposta anche nei confronti dell'atto istitutivo del *trust*, in quanto l'inefficacia di quest'ultimo, conseguente al vittorioso esperimento di un'azione revocatoria, comporta automaticamente l'inefficacia anche dell'atto dispositivo (cfr. Cass. n. 10498/2019).
Si è affermato che ove all'istituzione del *trust* abbia fatto seguito l'intestazione del bene al *trustee*, la domanda revocatoria che ha ad oggetto l'atto istitutivo del *trust* produce, quale effetto, anche l'inefficacia del successivo atto dispositivo (cfr. Cass. n. 13883/2020), in quanto causalmente dipendente dal primo.
Anche a non voler ritenere che l'atto del 18.9.2014 avesse contenuto istitutivo del *trust* e dispositivo degli immobili, in applicazione del principio di diritto ora richiamato, esaminando l'ispezione ipotecaria in atti (cfr. all. 5 citazione) si ricava che all'istituzione del *trust*, denominato "Trust …" in data 18.9.2014 aveva certamente fatto seguito l'intestazione degli immobili siti in ..., Via…, divenuti di proprietà di O. C. solo pochi mesi prima (con accordo di separazione omologato nel 28.2.2014) e, poi, oggetto della segregazione patrimoniale al vaglio.
Chiarito tale profilo, va poi aggiunto che l'eventuale successivo atto dispositivo si inserirebbe nell'alveo delle cosiddette azioni revocatorie "a cascata", ossia quelle promosse nei confronti del sub-acquirente. A tal riguardo, l'art. 2901, co. 4, c.c. stabilisce che l'inefficacia dell'atto non pregiudica solo i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede.

Nel caso in esame, invece, l'accertata gratuità dell'atto dispositivo del *trust* rende superfluo l'accertamento della mala fede del *trustee*, atteso che l'inefficacia dell'atto stipulato tra debitore ed acquirente estende automaticamente i suoi effetti a tutti i successivi trasferimenti immobiliari eseguito a titolo gratuito.
D'altro canto, la vicinanza cronologica tra l'acquisto della proprietà da parte della convenuta C. e la costituzione del *trust* familiare, la forma del *trust* scelta (autodichiarato) con riserva del diritto di abitazione, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti ad affermare che i due convenuti perseguivano un intento negoziale frodatorio comune, teso a sottrarre gli immobili di Via …all'aggressione da parte dei creditori di ... R., aventi titolo anteriore a tutti gli atti traslativi.
Per tutti i motivi suesposti, va dichiarata l'inefficacia nei confronti del Fallimento attore sia dell'accordo traslativo raggiunto tra i convenuti in sede di separazione coniugale, sia dell'atto istitutivo del *trust* del 18.9.2014, cui consegue automaticamente l'inefficacia dell'atto con cui è stato conferito al *trustee* il compendio immobiliare di Via... Dall'accoglimento dell'azione revocatoria consegue *ipso iure* che il Fallimento H. I. s.r.l. può far valere le proprie ragioni creditorie nei confronti di ... R. sui citati beni immobili.

4. Esclusa la configurabilità di un danno *in re ipsa*, non merita, invece, accoglimento la domanda risarcitoria promossa dal Fallimento nei confronti dei convenuti, non essendo stato allegato, né *a fortiori* data prova del concreto pregiudizio subito.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono, quindi, da porre a carico dei convenuti in via solidale in applicazione dell'art. 97, co. 1, c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 37/2018), avuto riguardo allo scaglione indeterminabile della controversia con complessità alta (stante le questioni giuridiche affrontate) per i giudizi di cognizione promossi davanti al Tribunale e fatta applicazione dei parametri medi, con pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02. Sulla scorta del più recente indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 136/2020; conf. Cass. n. 22017/2018) il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente in favore dello Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, applicando in sentenza la riduzione della metà ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/02. Va comunque dato atto che la procedura fallimentare è definitivamente ammessa (e non solo in via provvisoria) al patrocinio a spese dello Stato per effetto dell'attestazione di assenza di fondi da parte del giudice delegato (cfr. Cass. n. 27310/2020), nel caso di specie datata 15.2.2019.
Si precisa che, alla luce dell'identità di difese svolte dai convenuti, in base all'art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, non sussistono i presupposti per una maggiorazione del compenso.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulle domande promosse dal FALLIMENTO H. I. S.R.L. nei confronti di ... R. e O. C., quest'ultima in proprio e in qualità di *trustee* del *Trust* …, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- dichiara inefficaci nei confronti della massa dei creditori del FALLIMENTO H. I.S.R.L., ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'accordo di trasferimento immobiliare stipulato in occasione della separazione consensuale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di ... del 28.2.2014 n. 2603/2014 trascritto in data 24.4.2014 nei registri immobiliari al n. 3620 reg. gen. e al n. 2808 reg. part. avente ad oggetto gli immobili siti in ..., Via…, censiti

al Catasto Fabbricati del detto Comune, al foglio …, part. …, e al Catasto Terreni del detto Comune al foglio 70, part. 1359, nonché l'atto pubblico del 18.9.2014 a rogito del notaio ... istitutivo del *trust* autodichiarato denominato Trust … avente ad oggetto i medesimi beni immobili, trascritto nei registri immobiliari il 6.10.2014 al n. 8405 reg. gen. e al n. reg. part. 6555, rigettando nel resto;

- condanna in via solidale ... R. e O. C., quest'ultima in proprio e in qualità di *trustee* del Trust …, alla rifusione in favore del FALLIMENTO H. I. S.R.L. delle spese processuali che liquida in € 13.430,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, disponendo che il relativo pagamento sia eseguito in favore dello Stato.

..., 17/05/2022

Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli